

**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE  
GOVERNO DEL TERRITORIO E  
POLITICHE AMBIENTALI  
DPC**

**SERVIZIO TECNICO REGIONALE DEI LL.PP.**

**COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO  
SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

**VERBALE SEDUTA DEL 26/03/2015**

In data 26/03/2015 il C.R.T.A. - Sezione LL.PP. si è riunito presso la sede del Dipartimento OO.PP. in Via Salaria Antica Est, n. 27/F, L'Aquila.

**Presenti:** Ing. Battista  
Ing. Bonanni  
Ing. Notarangelo

**Presiede:** Dott. Ing. Pasquale Di Meo, Dirigente del Servizio Tecnico Regionale dei LL.PP.

**Totale:** n. 4

**NOTA BENE**

Tutti gli argomenti posti all'O.d.G. dell'odierna seduta costituiscono atti di ordinaria amministrazione.

**NUMERO PARERE 10 - 2014:**

Amministrazione Provinciale di L'Aquila - Settore Genio Civile, Sicurezza, Espropri - Art. 5 L.R. 20/09/1988 n. 83 e s.m.i. - Realizzazione tratto di linea BT 380 V in cavo interrato per allaccio in località "Vasche del Vento" nel Comune di L'Aquila.

**ISTRUTTORIA**

La Sottosezione esamina le note n. 52425 del 04/09/2014, n. 56344 del 26/09/2014, n. 66132 del 14/11/2014 e n. 69215 del 03/12/2014 con le quali la Provincia di L'Aquila ha trasmesso la documentazione in argomento. Segue dibattito tra i componenti.

**RELAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE**

- ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia, ai sensi del Codice Civile;
- sulla base di quanto riportato nella *Relazione* da parte del Responsabile del Procedimento, fornita con la citata nota n. 52425 del 04/09/2014 dalla Provincia di L'Aquila, si specifica che l'alternativa costituita dal percorso in via S. Antimo non è stata presa in considerazione in quanto risulta più impattante a livello tecnico ed economico e per le proprietà private;
- si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'allaccio, con la condizione di prediligere un percorso quanto meno pregiudizievole e con minor danno ai fondi privati interessati dal passaggio dell'elettrodotto, previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, nulla-osta e pareri da parte degli Organi o Enti preposti, con particolare riferimento alla normativa di settore vigente, e previo rilascio dell'autorizzazione da parte del Genio Civile dell'Amministrazione Provinciale competente, come previsto dall'Art. 6 della L.R. 20/09/1988 n. 83 e s.m.i.;
- restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze;
- il parere, emesso ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 20/09/1988 n. 83 e s.m.i., non configura le fattispecie previste dall'Art. 8 della L.R. 02/12/2011 n. 40 e pertanto non sono dovute le spese istruttorie per il rilascio dello stesso.

## IL COMITATO

VISTA la nota n. 52425 del 04/09/2014 dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila - Settore Genio Civile, Sicurezza, Espropri - Servizio Genio Civile, riguardante la documentazione in argomento;

VISTE le note n. 56344 del 26/09/2014 e n. 66132 del 14/11/2014 dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila - III Dipartimento, Sviluppo e Controllo del Territorio - Settore Ambiente e Urbanistica - Servizio Urbanistica, Ambito L'Aquila, inerenti l'argomento di che trattasi;

VISTA la successiva nota n. 69215 del 03/12/2014 dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila - Settore Genio Civile, Sicurezza, Espropri - Servizio Genio Civile, inerente l'argomento di che trattasi;

VISTA la L.R. 20/09/1988 n. 83;

VISTA la L.R. 23/12/1999 n. 132 di modifica ed integrazione della L.R. 20/09/1988 n. 83;

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40;

VISTA la relazione della Sottosezione;

UDITI i Relatori.

## PREMESSO:

la richiesta di che trattasi prevede, in sintesi, l'emissione del parere di competenza secondo quanto previsto dall'Art. 5 della L.R. 20/09/1988 n. 83 e s.m.i. in merito alla realizzazione di un tratto di linea BT 380 V in cavo interrato per allaccio in località "Vasche del Vento" nel Comune di L'Aquila.

## CONSIDERATO:

- che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia, ai sensi del Codice Civile;
- che sulla base di quanto riportato nella *Relazione* da parte del Responsabile del Procedimento, fornita con la citata nota n. 52425 del 04/09/2014 dalla Provincia di L'Aquila, si specifica che l'alternativa costituita dal percorso in via S. Antimo non è stata presa in considerazione in quanto risulta più impattante a livello tecnico ed economico e per le proprietà private;
- che la Sottosezione, nella seduta odierna, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'allaccio, con la condizione di prediligere un percorso quanto meno pregiudizievole e con minor danno ai fondi privati interessati dal passaggio dell'elettrodotto, previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, nulla-osta e pareri da parte degli Organi o Enti preposti, con particolare riferimento alla normativa di settore vigente, e previo rilascio dell'autorizzazione da parte del Genio Civile dell'Amministrazione Provinciale competente, come previsto dall'Art. 6 della L.R. 20/09/1988 n. 83 e s.m.i.;
- che restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze;
- che il presente parere, emesso ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 20/09/1988 n. 83 e s.m.i., non configura le fattispecie previste dall'Art. 8 della L.R. 02/12/2011 n. 40 e pertanto non sono dovute le spese istruttorie per il rilascio dello stesso.

Ciò premesso e considerato:

in seconda sessione, all'unanimità, **esprime parere favorevole** alla realizzazione dell'allaccio, a condizioni che:

- Si prediliga un percorso quanto meno pregiudizievole e con minor danno ai fondi privati interessati dal passaggio dell'elettrodotto;
- Siano acquisite preventivamente tutte le necessarie autorizzazioni, nulla-osta e pareri da parte degli Organi o Enti preposti, con particolare riferimento alla normativa di settore vigente, nonché l'autorizzazione da parte del Genio Civile dell'Amministrazione Provinciale competente, come previsto dall'Art. 6 della L.R. 20/09/1988 n. 83 e s.m.i.
- Siano acquisite preventivamente le dovute determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Il presente parere, emesso ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 20/09/1988 n. 83 e s.m.i., non configura le fattispecie previste dall'Art. 8 della L.R. 02/12/2011 n. 40 e pertanto non sono dovute le spese istruttorie per il rilascio dello stesso.

## NUMERO PARERE 11 - 2014:

Amministrazione Provinciale di Chieti - Settore 5 - Attività Tecniche Territoriali, Acque Pubbliche – Art. 5 L.R. 20/09/1988 n. 83 e s.m.i. – Costruzione linea elettrica media tensione a 20000 Volt in conduttore cavo aereo, località Colle Panette nel Comune di Fallo (CH), per allaccio fornitura elettrica al canile della Soc. Abruzzo Servizi srl.

## ISTRUTTORIA

La Sottosezione esamina la nota n. RA/250388 del 25/09/2014 del Servizio Gestione delle Acque con la quale è stata trasmessa la nota n. 32466 del 19/09/2014 da parte della Provincia di Chieti riguardante la documentazione in argomento. Viene esaminata anche la nota Raccomandata AR in data 20/01/2015 trasmessa dalla Soc. Abruzzo Servizi srl inerente l'oggetto. Si esamina altresì la documentazione integrativa trasmessa dalla Provincia di Chieti tramite PEC in data 10/03/2015 ed acquisita al protocollo del Dipartimento con il numero RA/63185 del 11/03/2015. Segue dibattito tra i componenti.

## RELAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE

- ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia, ai sensi del Codice Civile;
- sulla base di quanto riportato nella Relazione di istruttoria n. 32465 del 19/09/2014 da parte del Responsabile del Procedimento, fornita con la citata nota n. 32466 del 19/09/2014 dalla Provincia di Chieti, si specifica che il tracciato dell'elettrodotto transiterà in gran parte lungo la strada comunale, attraversandola in un unico punto, per poi interessare fondi agricoli, prevalentemente adibiti a pascolo, per la maggior parte incolti, prediligendo un percorso meno pregiudizievole e con minor danno ai fondi ove interessati da colture arboree, compatibili con la tipologia dell'elettrodotto;
- si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'allaccio, con la condizione di prediligere un percorso quanto meno pregiudizievole e con minor danno ai fondi privati interessati dal passaggio dell'elettrodotto, previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, nulla-osta e pareri da parte degli Organi o Enti preposti, con particolare riferimento alla normativa di settore vigente, e previo rilascio dell'autorizzazione da parte del Genio Civile dell'Amministrazione Provinciale competente, come previsto dall'Art. 6 della L.R. 20/09/1988 n. 83 e s.m.i.;
- che restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze;
- il parere, emesso ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 20/09/1988 n. 83 e s.m.i., non configura le fattispecie previste dall'Art. 8 della L.R. 02/12/2011 n. 40 e pertanto non sono dovute le spese istruttorie per il rilascio dello stesso.

## IL COMITATO

VISTA la nota n. RA/250388 del 25/09/2014 del Servizio Gestione delle Acque, con la quale è stata trasmessa la nota n. 32466 del 19/09/2014 da parte della Provincia di Chieti - Settore 5 - Attività Tecniche Territoriali - Acque Pubbliche - riguardante la documentazione in argomento;

VISTA la nota Raccomandata AR in data 20/01/2015 trasmessa dalla Soc. Abruzzo Servizi srl inerente l'argomento di che trattasi;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Provincia di Chieti tramite comunicazione P.E.C. ricevuta in data 10/03/2015 ed acquisita al protocollo del Dipartimento con il numero RA/63185 del 11/03/2015.

VISTA la L.R. 20/09/1988 n. 83;

VISTA la L.R. 23/12/1999 n. 132 di modifica ed integrazione della L.R. 20/09/1988 n. 83;

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40;

VISTA la relazione della Sottosezione;

UDITI i Relatori.

PREMESSO:

la richiesta di che trattasi prevede, in sintesi, l'emissione del parere di competenza secondo quanto previsto dall'Art. 5 della L.R. 20/09/1988 n. 83 e s.m.i. in merito alla costruzione di una linea elettrica di media tensione località Colle Panette nel Comune di Fallo (CH).

CONSIDERATO:

- che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia, ai sensi del Codice Civile;
- che sulla base di quanto riportato nella Relazione di istruttoria n. 32465 del 19/09/2014 da parte del Responsabile del Procedimento, fornita con la citata nota n. 32466 del 19/09/2014 dalla Provincia di Chieti, si specifica che il tracciato dell'elettrodotto transiterà in gran parte lungo la strada comunale, attraversandola in un unico punto, per poi interessare fondi agricoli, prevalentemente adibiti a pascolo, per la maggior parte incolti, prediligendo un percorso meno pregiudizievole e con minor danno ai fondi ove interessati da colture arboree, compatibili con la tipologia dell'elettrodotto;

- che la Sottosezione, nella seduta odierna, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'allaccio, con la condizione di prediligere un percorso quanto meno pregiudizievole e con minor danno ai fondi privati interessati dal passaggio dell'elettrodotto, previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, nulla-osta e pareri da parte degli Organi o Enti preposti, con particolare riferimento alla normativa di settore vigente, e previo rilascio dell'autorizzazione da parte del Genio Civile dell'Amministrazione Provinciale competente, come previsto dall'Art. 6 della L.R. 20/09/1988 n. 83 e s.m.i.;
- che restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze;
- che il presente parere, emesso ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 20/09/1988 n. 83 e s.m.i., non configura le fattispecie previste dall'Art. 8 della L.R. 02/12/2011 n. 40 e pertanto non sono dovute le spese istruttorie per il rilascio dello stesso.

Ciò premesso e considerato:

in seconda sessione, all'unanimità, **esprime parere favorevole** alla realizzazione dell'allaccio, a condizioni che:

- Si prediliga un percorso quanto meno pregiudizievole e con minor danno ai fondi privati interessati dal passaggio dell'elettrodotto;
- Siano acquisite preventivamente tutte le necessarie autorizzazioni, nulla-osta e pareri da parte degli Organi o Enti preposti, con particolare riferimento alla normativa di settore vigente, nonché l'autorizzazione da parte del Genio Civile dell'Amministrazione Provinciale competente, come previsto dall'Art. 6 della L.R. 20/09/1988 n. 83 e s.m.i.
- Siano acquisite preventivamente le dovute determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Il presente parere, emesso ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 20/09/1988 n. 83 e s.m.i., non configura le fattispecie previste dall'Art. 8 della L.R. 02/12/2011 n. 40 e pertanto non sono dovute le spese istruttorie per il rilascio dello stesso.

Il funzionario verbalizzante  
Dott. Walter Bussolotti

